

**COMM. TRIBUTARIA REGIONALE - MILANO - 09/46/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza 17.04.2009 n. 215/31/09, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente INTERNATIONAL TRADING AND BUSINESS COMPANY Sri avverso avvisi di rettifica, effettuati a posteriori, di accertamento di bollette di importazioni effettuate negli anni 2005 e 2006, ed in particolare riguardanti la loro classificazione allo scopo dell'applicazione dei relativi dazi doganali. I primi giudici, infatti, hanno ritenuto sostanzialmente corretta la procedura seguita dall'Agenzia delle Dogane di Milano sulla base della normativa vigente in materia di accertamento, anche a posteriori, su bollette di importazione di merci della fattispecie in questione (lastre di polietilene tetrafluorato, oppure prive di tale sostanza).

Ora l'appellante Agenzia delle Dogane chiede la riforma della sentenza impugnata per la parte (minore) non accolta in primo grado; la società contribuente, altrettanto appellante, chiede invece la riforma della sentenza per la parte (preponderante) accolta dai primi giudici.

L'appello dell'Agenzia delle Dogane risulta fondato e merita, pertanto, accoglimento.

In effetti, non pare che possa essere messa in discussione l'interpretazione - da parte dei giudici di primo grado - delle norme di cui all'art. 11 del D. Lgs. N.374/90 e di cui all'art 78 del Reg. CEE n. 2913/92, che consentono rettifiche di accertamento su base documentale, e quindi senza la necessità di procedere ad analisi specifica della merce oggetto di accertamento, ma mediate l'utilizzazione di altri elementi documentali con la caratteristica di risultare, come nel caso in esame, quali presunzioni gravi, precise e concordanti ex artt. 2727 e 2729 c.c., oltretutto non contestati dalla società contribuente.

Considerando, infine, che la bolletta IM4 n.243030/Q del 19.07.2005 non risulta avere caratteristiche diverse da quelle delle altre bollette, e che in proposito né i primi giudici, né la società contribuente, hanno esplicitato i motivi della dichiarata diversità rispetto alle altre bollette, ecco che risultano attendibili in proposito le doglianze dell'Agenzia delle Dogane, il cui appello appare pertanto fondato, mentre infondato risulta l'appello proposto dalla società contribuente.

Per quanto riguarda le spese processuali, esse possono essere compensate considerando la peculiarità del caso esaminato e le relative problematiche emerse e dibattute.

**P.Q.M.**

La Commissione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane. Spese Compensate